Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 16 ottobre 1934 - Anno XII** **Numero 243**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 243 DEL 16 OTTOBRE 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli **estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Bollettino delle obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui sorteggiate nella 60ª estrazione **effettuata in Roma il** 1° ottobre 1934-XII

(3881)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 settembre 1934, n. **1619**.
Istituzione della « Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere allo sviluppo, al riordinamento ed al coordinamento delle attività assistenziali e mutualistiche esistenti in favore dei prestatori d'opera dell'industria;

Considerato che i fini suddetti possono essere raggiunti mediante l'istituzione di un Ente nazionale di coordinamento delle Casse mutue per l'assistenza di malattia per i lavoratori dell'industria;

Vista la Carta del Lavoro;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la « Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria ».

La Federazione ha personalità giuridica ed ha sede in Roma presso la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Della Federazione fanno parte obbligatoriamente, osservandone lo statuto ed il regolamento, tutte le Casse mutue per l'assistenza di malattia costituite in base a contratti collettivi di lavoro o esistenti di fatto e quelle da costituire in base alle norme dei contratti collettivi ed ai principî della « Carta del Lavoro » a favore dei prestatori d'opera rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e dipendenti dalle ditte rappresentate dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 3.

Scopi della Federazione sono:

a) stabilire, laddove sia tecnicamente possibile, il numero, le modalità di costituzione e la circoscrizione territoriale delle Casse mutue, nonchè il numero minimo dei lavoratori occorrenti per la costituzione di esse;

b) stabilire i provvedimenti che valgano ad assicurare l'equilibrio fra prestazioni e possibilità finanziarie delle singole Casse;

c) prescrivere i criteri per la gestione tecnica ed amministrativa delle Casse e controllarne la osservanza;

d) attuare il coordinamento dei servizi delle Casse mutue, provvedendo, quando sia necessario, alla costituzione e alla gestione di istituti sanitari consorziali;

e) decidere sui ricorsi che vengano presentati dagli iscritti, in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che insorgano fra essi e le Casse mutue in dipendenza del rapporto di iscrizione.

Contro la decisione della Federazione nazionale è data all'interessato la facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni nel termine di cui all'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 38;

f) controllare i bilanci preventivi e consuntivi delle singole Casse;

g) fare opera di propaganda a favore dei principî della mutualità e studiarne i problemi relativi;

h) adempiere a tutte le altre funzioni che le siano demandate dalla legge e dal Ministero delle corporazioni.

È riservata al Ministro per le corporazioni la facoltà di provvedere, con suo decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario per quelle Casse il cui funzionamento non sia regolare.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*), se non sono prese all'unanimità, dovranno per essere valide venire ratificate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Federazione dispone:

a) dei contributi ed elargizioni assegnati sui fondi delle Associazioni sindacali interessate, e, successivamente, dei contributi a carico delle singole Casse mutue malattia, nella misura che sarà fissata anno per anno con deliberazione della Federazione, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni;

b) dei lasciti, donazioni ed altri introiti straordinari.

Art. 5.

Per la prima attuazione del presente decreto, la Federazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da:

due membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

due membri nominati dalla Confederazione fascista degli industriali;

un rappresentante del Sindacato nazionale fascista medici;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante del Ministero degli interni (Direzione generale della sanità pubblica);

un presidente scelto di comune accordo fra le due Confederazioni o, in difetto di accordo, nominato dal Ministero delle corporazioni.

Nel termine che sarà fissato dal Ministro per le corporazioni, il Consiglio dovrà presentare lo statuto della Federazione da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1620**.

Nuove norme per il funzionamento del Commissariato per il turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, relativo alla istituzione del Commissariato per il turismo;

Visto il decreto del Capo del Governo 20 aprile 1931, per l'attuazione delle norme contenute nel citato R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare norme dirette a disciplinare il funzionamento del Commissariato per il turismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto del Capo del Governo 20 aprile 1931 è sostituito dal seguente:

« Tutte le attribuzioni assegnate alla Presidenza, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo dell'E.N.I.T., dallo statuto dell'Ente — approvato con R. decreto 6 maggio 1929, n. 881 — sono deferite ad un presidente dell'E.N.I.T., nominato con decreto del Capo del Governo ».

L'E.N.I.T. svolge la propria attività secondo le direttive del Commissario per il turismo, dal quale direttamente dipende.

Il controllo della gestione finanziaria dell'E.N.I.T. — la quale si svolge dal 1° luglio al 30 giugno — è demandato ad un Collegio di cinque revisori nominati dal Capo del Governo.

Di essi quattro sono effettivi ed uno supplente: degli effettivi, uno sarà designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero delle comunicazioni ed uno dal Ministero delle corporazioni.

Il supplente sarà designato dal Ministero delle corporazioni.

I revisori durano in carica un anno e possono essere confermati. Essi compilano ogni anno una relazione sui bilanci preventivo e consuntivo che deve essere presentata al Commissario per il turismo per l'approvazione.

Art. 2.

Il Commissario per il turismo può valersi dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche per l'attuazione della propaganda turistica all'estero; in tal caso l'E.N.I.T. provvede all'impegno ed alla erogazione delle spese autorizzate, in conformità dei procedimenti adottati per le spese proprie. Le somme erogate per conto del Commissariato per il turismo saranno rimborsate su presentazione di documentati rendiconti.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Capo del Governo 20 aprile 1931 è sostituito dal seguente:

« Il Commissario per il turismo può assumere personale con contratto a termine secondo le norme generali dell'impiego privato. Può, inoltre, affidare incarichi di carattere temporaneo ad estranei per l'adempimento di speciali funzioni e per l'esecuzione di lavori di carattere straordinario ».

Art. 4.

Il trattamento economico del personale in servizio presso il Commissariato per il turismo sarà determinato caso per caso dal Commissario nei limiti che verranno fissati con decreto del Capo del Governo di concerto con la Finanza. Al personale assunto in base al primo comma dell'art. 7 del decreto del Capo del Governo 20 aprile 1931 sarà fatto il trattamento economico ad esso spettante a norma del regolamento interno della rispettiva Amministrazione.

La dotazione numerica del personale di cui sopra sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 5.

Al trattamento di previdenza del personale assunto con contratto a termine sarà provveduto mediante contratto di assicurazione sulla vita nel quale il Commissariato per il turismo assume la figura giuridica di contraente della polizza.

Il relativo premio sarà ragguagliato al 14 % del solo stipendio e sarà per il 5 % a carico dell'impiegato e per il 9 % a carico del Commissariato.

Il trattamento assicurativo esclude ogni eventuale diritto del personale alla liquidazione dell'indennità di licenziamento stabilita dalla legge sul contratto d'impiego privato, salvo i diritti acquisiti per il periodo 1° luglio 1931-30 giugno 1934, dal personale già in servizio.

Art. 6.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data del presente decreto si trovino comandati a prestare servizio presso il Commissariato per il turismo ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto del Capo del Governo 20 aprile 1931, potranno essere assunti in servizio, mediante il contratto previsto dall'art. 3 del presente decreto, ai posti che verranno designati col decreto del Capo del Governo, di cui all'art. 4. In tal caso detto personale cessa di appartenere ai ruoli dell'Amministrazione da cui dipende

senza diritto a trattamento di quiescenza o ad altri assegni od indennità di qualsiasi natura.

È in facoltà del Commissario per il turismo di computare a favore del personale contemplato dal presente articolo, agli effetti della decorrenza della polizza di assicurazione, il cumulo dei premi, per il periodo di tempo, valutabile ai fini della pensione, prestato alle dipendenze dello Stato.

La relativa spesa sarà a carico del Commissariato per il turismo.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, avrà effetto dal 1° luglio 1934.

Il Capo del Governo è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1621**.
Provvedimenti per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire facilitazioni per lo sviluppo industriale nel territorio del comune di Bolzano;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che entro il 30 giugno 1944 sorgeranno nel territorio del comune di Bolzano, ed agli ampliamenti ed alle trasformazioni, eseguiti entro detto termine, degli stabilimenti industriali già esistenti nel territorio medesimo, sono concesse le facilitazioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

I materiali da costruzione, le macchine ed in genere tutto quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali che sorgeranno nel comune di Bolzano entro il termine indicato nel precedente articolo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.

Con la medesima limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine ed i materiali di ogni specie destinati all'ampliamento e alla trasformazione, entro lo stesso termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali già esistenti nel Comune anzidetto.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 3.

Per i nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impianteranno nel territorio del comune di Bolzano entro il termine stabilito dall'art. 1 del presente decreto, è concessa per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Art. 4.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti che si ampliassero o trasformassero, non sarà apportato aumento, per il decennio di cui nel precedente art. 3, in considerazione di tali ampliamenti e trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Per agevolare l'impianto, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti considerati nell'art. 1 del presente decreto è autorizzata la concessione di contributi da parte dello Stato.

In casi eccezionali può essere concesso anche un contributo annuale per il funzionamento degli stabilimenti, limitatamente ad un periodo non eccedente i cinque anni.

Art. 6.

La spesa complessiva, per i contributi di cui al precedente art. 5, non può superare i 25 milioni, e verrà inscritta a quote annuali nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, a partire dall'esercizio finanziario 1934-35.

Lo stanziamento annuale non può essere superiore a 5 milioni.

Art. 7.

Le norme per l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 5 e 6 saranno stabilite mediante decreti del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno.

Le singole concessioni sono disposte dal Ministro per le corporazioni, sentita apposita Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato e composta:

— del direttore generale dell'industria;
— del direttore generale dell'amministrazione civile;
— del direttore generale delle imposte dirette;
— del direttore generale delle dogane ed imposte indirette;
— di un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;
— di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Art. 8.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui all'art. 1, alla disciplina prevista dalla legge 12 gennaio 1933, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1934. — Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1622.
Revoca del riconoscimento, come corpo morale, dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Monteporzio Catone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1922, n. 181, col quale fu riconosciuto come corpo morale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Monteporzio Catone, e ne fu approvato il relativo statuto organico;

Considerato che il predetto Istituto non ha esplicato attività alcuna, nè ha possibilità di esplicarne;

Considerato che è il caso di procedere alla revoca del ricordato Regio decreto di erezione in ente morale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocato il R. decreto 8 gennaio 1922, n. 181, col quale venne riconosciuto come corpo morale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Monteporzio Catone e ne fu approvato il relativo statuto organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1623.
Erezione in ente morale della Fondazione « Carlo Omarini », in Isola Bella, frazione del comune di Stresa Borromeo.

N. 1623. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Carlo Omarini », con sede in Isola Bella, frazione di Stresa Borromeo, viene eretta in ente morale, fusa nell'Asilo infantile « Cesare Bassetti », con sede nella frazione Carciano del comune medesimo, ed è approvato, con modificazioni, lo statuto organico dell'Asilo stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1624.
Erezione in ente morale della Fondazione « Casa di riposo Francesco e Teresa Vallardi », in Milano.

N. 1624. R. decreto 27 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Casa di riposo Francesco e Teresa Vallardi », in Milano, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. 1625.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa del SS. Crocifisso, in Piazza Armerina.

N. 1625. R. decreto 30 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Piazza Armerina in data 3 maggio 1934 relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa del SS. Crocifisso, in Piazza Armerina.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 13 settembre 1934.
Proroga della straordinaria gestione della Cassa Mutua Infortuni Agricoli di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 maggio 1934-XII, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 27 giugno 1934-XII, col quale venne sciolto il Consiglio d'amministrazione e gli altri organi elettivi della Cassa Mutua Infortuni Agricoli di Palermo e venne nominato un Regio commissario con l'obbligo di convocare l'assemblea dei delegati nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del Regio decreto stesso per la nomina del Consiglio di amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la gestione commissariale oltre il termine suaccennato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata in carica del cav. Enrico Itoyz, quale Regio commissario della Cassa Mutua Infortuni Agricoli di Palermo, è prorogata di tre mesi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII
Registro 4 Corporazioni, foglio 363.

(9873)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1934.
Riconoscimento del Fascio di Tolentino (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Tolentino (Macerata) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Tolentino (Macerata) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 238. — ELIA.

(9882)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1934.
Riconoscimento del Fascio di Rivarolo del Re (Cremona) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Rivarolo del Re (Cremona) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Rivarolo del Re (Cremona) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 255. — ELIA.

(9883)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1934.
Riconoscimento del Fascio di Metra (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Metra (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Metra (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 10 *Finanze, foglio n* 240. — ELIA.

(9884)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1934
Caratteristiche dei Buoni novennali del Tesoro 4 % 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione dei Buoni novennali del Tesoro 4 % 1943;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1934, recante le norme per la predetta emissione dei Buoni novennali del Tesoro 4 % 1943;

Decreta:

I Buoni del Tesoro novennali al portatore a premi, fruttanti l'interesse annuo del 4 %, creati con il R. decreto-legge 7 gennaio 1934-XII E.F., n. 3, emessi dalla Direzione generale del Tesoro, serie *A, B, C, D, E, F, G,* sono stampati su carta di colore rosa portante, ai margini esterni e nello spazio fra il corpo del titolo ed il prospetto delle cedole, una decorazione in filigrana a chiaroscuro raffigurante un intreccio di foglie di alloro con bacche legate con nastro nel mezzo di ciascun lato e sugli angoli.

La decorazione in filigrana del margine verso la matrice è interrotta nel centro dalla leggenda « Regno d'Italia ». Uguale interruzione ed uguale leggenda si trovano nello spazio fra il titolo e le cedole.

Nei due angoli inferiori del corpo del titolo la carta porta due filigrane raffiguranti, quella a sinistra di chi guarda, la testa di Cerere ", quella a destra, la testa di Minerva loricata, racchiusa ciascuna in un cerchio chiaro.

La parte del foglio su cui sono stampate le cedole porta, nel centro di ciascuna cedola, in filigrana chiara racchiusa in un cerchio oscuro, il numero ordinale della cedola.

I Buoni dei primi cinque tagli, e cioè quelli unitari da L. 500, dupli da L 1000, quadrupli da L. 2000, decupli da L. 5000 e ventupli da L. 10.000 sono stampati nel recto litograficamente e tipograficamente e nel verso litograficamente. Gli ultimi tre tagli, e cioè quelli quarantupli da L. 20.000, centupli da L. 50.000 e duecentupli da L. 100.000 sono stampati, tanto nel recto che nel verso, in calcografia.

Ciascun Buono comprende il corpo del titolo con le relative matrice e contromatrice ed il prospetto delle cedole.

La stampa della facciata anteriore del Buono nel corpo del titolo è costituita come segue:

— una souche litografica reca, su fondino a motivo di millenomi con la scritta « Buono del Tesoro », la leggenda « Regno d'Italia » ripetuta due volte e stampata a lettere maiuscole in corsivo inglese; lo stesso motivo di fondino divide verticalmente la matrice dalla contromatrice;

— una cornice a motivi di linea bianca racchiude sui lati un gruppo di tre Fasci Littori con le scuri in basso;

— nella parte centrale del corpo del titolo, un grande fregio decorativo rappresenta figure simboleggianti le Vittorie che risollevano l'Italia; in alto del fregio, tra le indicazioni della data IV - XI e MCMXVIII, appare la scritta « Tra le consacranti Vittorie »; il fregio è racchiuso da un piccolo motivo a linea bianca e da una cornice di foglie e bacche di alloro legate con nastro negli angoli e nel mezzo di ciascun lato;

— nell'interno della cornice, sopra il fregio, sono stampate in alto la leggenda « Buono del Tesoro novennale a premi pagabile nel Regno » e in basso il numero dei Buoni rappresentati dal titolo e la relativa numerazione;

— la cornice di foglie di alloro è sormontata dalla dicitura « Regno d'Italia » posta su un fondino, il quale si estende anche intorno agli altri tre lati della cornice;

— sotto la cornice è stampata una leggenda indicante il numero dei Buoni di ciascuna serie, il valore di ciascun Buono, la data ed il numero del Regio decreto-legge che autorizza l'emissione, il valore di ciascun titolo, l'interesse annuo, le esenzioni fiscali e la data della scadenza; a tale leggenda seguono, a sinistra, la data di emissione e, sotto la data stessa, il riferimento alle norme stampate a tergo del titolo per il pagamento delle cedole semestrali e dei premi e per il rimborso del capitale, e, a destra, le parole « Il direttore generale del Tesoro » seguite dalla firma in fac-simile del medesimo, nonchè le parole, sottostanti alla firma medesima, « rilasciato a . . . il . . . . » con gli spazi per annotarvi la città e la data del rilascio; sono inoltre impresse a rilievo con controstampo a tergo del titolo, le indicazioni della serie e della misura dell'interesse annuo;

— nel corpo del titolo, in basso, è impresso, nel mezzo, a secco ed a forte rilievo, lo stemma dello Stato circondato dalla leggenda « Regno d'Italia ».

Il prospetto delle cedole comprende diciotto cedole semestrali, disposte su due colonne di nove cedole ciascuna, la cui numerazione progressiva comincia nella colonna esterna e procede, in ciascuna colonna, dal basso verso l'alto. La stampa di ciascuna cedola nella facciata anteriore è così costituita:

— la cedola è racchiusa da una cornice rettangolare di foglie di alloro e bacche legate da nastro agli angoli e nel mezzo del lato inferiore;

— le due parti laterali della cornice portano ciascuna uno spazio bianco contenente, in quella a sinistra, la leggenda « R. D. L. 7 genn. 1934 n. 3 » e, in quella a destra, l'indicazione della serie;

— sono sovrapposte alla cornice: nel centro, in alto, una tabellina indicante il numero della cedola; a sinistra e a destra due targhe che racchiudono ciascuna, nella cornicetta a semplice motivo di rettangolini bianchi e neri, un fondino con la leggenda « Buono del Tesoro » a minutissime lettere; sul fondino della targa posta a sinistra è impresso a rilievo, con contrastampo a tergo, il valore di ciascuna cedola, e su quello posto a destra è stampato un Fascio Littorio;

— anche nello spazio interno del corpo della cedola è stampata ripetutamente in minutissime lettere la leggenda « Buono del Tesoro » interrotta, a sinistra, da uno spazio circolare bianco nel quale è impresso a rilievo il bollo a secco raffigurante lo stemma di Stato circondato dalla leggenda « Regno d'Italia »; sopra tale fondo centrale del corpo del titolo sono stampati: nella prima riga la leggenda « Buono del Tesoro novennale 4 % a premi » e nelle successive quattro righe il valore di ciascuna cedola, la relativa scadenza, il numero dei Buoni rappresentati dal titolo e la relativa numerazione.

La facciata posteriore (verso) del corpo del titolo è divisa in tre parti e porta stampato: nella parte superiore la tabella delle estrazioni dei premi; nella parte mediana, su un fondo con disegni a cicloide, nel centro, lo stemma di Stato, sopra, la leggenda « Buono del Tesoro novennale », e sotto, l'indicazione della serie; nella parte inferiore lo spazio per le annotazioni relative al pagamento dei premi.

La facciata posteriore del prospetto delle cedole porta stampato su ciascuna cedola: nel centro un disegno a linea bianca a forma di losanga con uno spazio bianco nel mezzo in corrispondenza della filigrana; in alto, nei due angoli, il numero ordinale di ciascuna cedola; in basso la leggenda « Pagabile nel Regno ».

I Buoni del Tesoro calcografici si distinguono dai litografici per le seguenti caratteristiche:

a) il fondino generale del corpo del titolo è a disegni a cicloide, anzichè ondulato, e grise incrociati;

b) la souche ha come fondo un millerighe, ondulato, anzichè il millenomi;

c) la cedola ha due riserve bianche sul fondo millenomi: quella di sinistra con il bollo a secco e quella a destra con stampato il Fascio Littorio e la scritta « A. XII »;

d) le due targhe con fondino millenomi della cedola portano stampato in rosso a rilievo e controimpresso a tergo: quella a sinistra il valore della cedola e quella a destra l'indicazione della serie.

I tagli dei titoli litografici sono distinti dalle seguenti diverse colorazioni del prospetto:

Unitari da L. 500: fondo grigio-perla; plastico grigio-azzurro; cornice sepia;

Dupli da L. 1000: fondo grigio-perla; plastico grigio-azzurro; cornice bistro;

Quadrupli da L. 2000: fondo verde oscuro; plastico verde oscuro; cornice azzurro-nero;

Decupli da L. 5000: fondo grigio violaceo; plastico grigio violaceo; cornice bruno-rosso;

Ventupli da L. 10.000: fondo verde-oliva; plastico verde-oliva; cornice lacca carminata oscura.

I tagli dei titoli calcografici sono distinti dalle seguenti diverse colorazioni del prospetto:

Quarantupli da L. 20.000: blu scuro;
Centupli da L. 50.000: verde;
Duecentupli da L. 100.000: grigio-nero.

I rovesci di tutti i tagli sono stampati con i seguenti colori:

Serie *A* verde,
» *B* rosso vermiglione,
» *C* lacca carminata oscura,
» *D* azzurro,
» *E* viola,
» *F* arancio,
» *G* terra d'ombra.

I modelli dei Buoni delle sette serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, muniti del visto d'approvazione del direttore generale del Tesoro, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(9874)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3348-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Nicolò fu Giovanni, nato a Trieste il 10 giugno 1903 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 83, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni Pecchiarich di Giovanni, nata l'11 marzo 1904, moglie;
2. Fioretta di Nicolò, nata il 28 maggio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5506)

N. 11419-3349-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bembich Maria fu Giuseppe, nata a Strugnano il 9 febbraio 1903 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup. n. 701, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

Armando di Maria, nato il 9 giugno 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5507)

N. 11419-3350-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Giusto di Giuseppe, nato a Pobeghi il 12 febbraio 1903 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inf., n. 366, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Eugenia Turco di Giovanni, nata il 10 dicembre 1905, moglie;
2. Vilibaldo di Giusto, nato il 30 marzo 1928, figlio;
3. Egidio di Giusto, nato il 14 settembre 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5508)

N. 11419-3351-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembic Carlo fu Giovanni, nato a Trieste l'11 giugno 1897 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., n. 658, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emilia Vecchiet di Giovanni, nata il 6 dicembre 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5509)

N. 11419-3352-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bembic ved. Rosalia di Giovanni nata Skamperle, nata a Trieste il 16 gennaio 1893 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., n. 73, sono restituiti nella forma italiana di « Bembo » e « Scampoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2, del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5510)

N. 11419-3353-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembic Ottavio fu Anna, nato a Trieste il 13 gennaio 1915 e residente a Trieste, Servola n. 560, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5511)

N. 11419-3354-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Zottich ved. Giuditta fu Giovanni nata Macuz, nata a Biglia il 4 febbraio 1867 e residente a Trieste, via Università, n. 13, sono restituiti nella forma italiana di « Zotti » e « Marcuzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2, del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5512)

N. 11419-3355-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Zottich Emilia fu Giorgio, nata a Gelsa (Dalmazia) il 24 gennaio 1869 e residente a Trieste, via Fabio Severo, n. 41, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2, del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5513)

N. 11419-3376-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Umberto fu Francesco, nato a Pisino il 7 gennaio 1904 e residente a Trieste, via della Fabbrica, n. 5, è restituito nella forma italiana di « Borsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5514)

N. 11419-3375-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Bursich Giuseppe di Giovanni, nato a Racizze l'8 marzo 1897 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inf., n. 636, è restituito nella forma italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Ucich di Antonio, nata il 6 gennaio 1905, moglie;
2. Bruno di Giuseppe, nato il 26 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5515)

N. 11419-3374-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Giovanni di Giovanni, nato a Parenzo il 4 dicembre 1896 e residente a Trieste, via G. Vasari, n. 10, è restituito nella italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Baichin di Antonio, nata il 13 giugno 1903, moglie;
2. Irma di Giovanni, nata il 22 gennaio 1924, figlia;
3. Marcello di Giovanni, nato il 15 novembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5516)

N. 11419-3373-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Giovanni fu Gregorio, nato a Racizze il 18 giugno 1875 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 143, è restituito nella forma italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Iacsettich di Giuseppe, nata il 15 dicembre 1891, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 19 febbraio 1911, figlio;
3. Celestina di Giovanni, nata il 3 novembre 1912, figlia;
4. Giuseppe di Giovanni, nato il 25 maggio 1914, figlio;
5. Irene di Giovanni, nata il 23 febbraio 1918, figlia;
6. Bianca di Giovanni, nata il 26 novembre 1919, figlia;
7. Alma di Giovanni, nata il 16 agosto 1921, figlia;
8. Cesare di Giovanni, nato il 7 febbraio 1924, figlio;
9. Bruno di Giovanni, nato il 3 marzo 1928, figlio;
10. Argeo di Celestina, nato il 20 ottobre 1931, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5517)

N. 11419-3372-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Giacomo di Giovanni, nato a Trieste il 14 giugno 1906 e residente a Trieste, Rozzol Cattinara, n. 416, è restituito nella forma italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lidia Umech di Francesco, nata il 12 marzo 1909, moglie;
2. Bruna di Giacomo, nata il 14 maggio 1928, figlia;
3. Luciano di Giacomo, nato il 10 novembre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5518)

N. 11419-3371-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Francesco di Giovanni, nato a Castel Racizze il 3 marzo 1903 e residente a Trieste, Servola, n. 749, è restituito nella forma italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Dorotea Flego di Antonio, nata il 17 novembre 1906, moglie;
2. Edda di Francesco, nata il 4 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Trasferimenti di marchi di fabbrica registrati nel 2° trimestre del 1934.

1. Dichiarazione del 30 novembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 1732 per contraddistinguere prodotto medicinale, trasferito dalla Pond'S Extract Company, a Londra, alla Pond'S Extract Company, costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 31 gennaio 1932, registrato il 27 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9362, vol. 453, atti privati).

2. Dichiarazione del 30 novembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 1733 per contraddistinguere estratto concentrato di nocciolo, trasferito dalla Pond'S Extract Company, alla Pond'S Extract Company, costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 31 gennaio 1932, registrato il 27 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9362, vol. 453, atti privati).

3. Dichiarazione del 31 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 6347 per contraddistinguere filati di seta e cotone, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C. Industria Filati, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società fatto a Milano il 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

4. Dichiarazione del 31 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 6885 per contraddistinguere filato di cotone mercerizzato, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C.° Industria Filati, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società fatto a Milano il 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, volume 620, atti pubblici).

---

5. Dichiarazione del 31 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 7309 per contraddistinguere filato, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C.° Industria Filati, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società fatto a Milano il 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

6. Dichiarazione del 31 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 9444 per contraddistinguere filati, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C.° Industria Filati, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società fatto a Milano il 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

7. Dichiarazione del 31 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 9445 per contraddistinguere filati, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C.° Industria Filati, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società fatto a Milano il 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

8. Dichiarazione del 31 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 15624 per contraddistinguere filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C.° Industria Filati, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società fatto a Milano il 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

9. Dichiarazione del 31 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 15626 per contraddistinguere filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C.° Industria Filati, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società fatto a Milano il 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

10. Dichiarazione del 5 ottobre 1933.
Marchio di fabbrica n. 16278, per contraddistinguere filo, trasferito dalla Società anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

11. Dichiarazione del 31 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 16619 per contraddistinguere filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C.° Industria Filati, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società fatto a Milano il 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

12. Dichiarazione del 31 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n 27213 per contraddistinguere filati e ritorti di cotone, di seta naturale, seta artificiale e di lana in genere, comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C.° Industria Filati, a Milano, alla Società anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società fatto a Milano il 30 maggio 1931 registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, volume 620, atti pubblici).

---

13. Dichiarazione del 16 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 36089 per contraddistinguere dentifrici preparato gengivario, cipria, sali per bagno, sapone, lozioni per capelli, acque per bagno e per toletta, creme per il viso, brillantina, latte per toletta, lapis per occhi, crema di sapone per la barba, rosso per le labbra, boro talco e preparato per lucidare le unghie, trasferito dalla ditta F.lli Gulienetti, a Roma, a Marini Antonio, a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 30 novembre 1933, registrato il 7 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Albano, n. 1057, vol. 91, atti privati).

---

14. Dichiarazione del 21 marzo 1932.
Marchio di fabbrica n. 44213 per contraddistinguere carburatori ed accessori per auto, trasferito da Gino Olivero, a Roma, alla Società anonima Fulioveg, a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 12 marzo 1932, registrato il 16 marzo 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31251, vol. 433, atti privati).

---

15. Dichiarazione del 20 aprile 1933.
Marchio di fabbrica n. 43460 per contraddistinguere candele d'accensione per motori a scoppio, trasferito dalla Società anonima Fert, in liquidazione, a Genova, alla ditta F.lli De Leon, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Genova il 23 febbraio 1933, registrato il 24 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Genova, n. 18115, vol. 660, atti privati).

---

16. Dichiarazione del 22 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 46937 per contraddistinguere filati, tessuti, trasferito dalla Società Rhodiaseta Italiana Anonima, a Milano, alla Società Rhodiaceta Italiana Anonima, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del Regio tribunale di Milano del 25 novembre 1933).

---

17. Dichiarazione del 12 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 14071 per contraddistinguere vini bianchi e rossi, aceti, oli, trasferito dalla Ditta A. Laborel-Melini, a Firenze, alla Società anonima Cantine Riunite Laborel-Melini-Buitoni, a Firenze.
(Atto di costituzione di società del 31 ottobre 1919, registrato il 6 novembre 1919 all'ufficio demaniale di Prato, n. 373, vol. 86, atti pubblici).

---

18. Dichiarazione del 12 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 14071 per contraddistinguere vini bianchi e rossi, aceti e olii, trasferito dalla Società anonima Cantine Riunite Laborel-Melini Buitoni, a Firenze, alla Società Anonima Cavalier Adolfo Laborel-Melini, a Firenze.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 16 giugno 1922, registrato il 26 giugno 1922 all'ufficio demaniale di Pontassieve, n. 463. vol. 67. atti pubblici)

---

19. Dichiarazione del 12 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 14071 per contraddistinguere vini bianchi e rossi, aceti, olii, trasferito dalla Società Anonima Cav. Adolfo Laborel-Melini, a Firenze, alla Società anonima Martini e Rossi, a Torino.
(Atto di vendita del 12 settembre 1933, registrato il 12 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2464, atti pubblici).

---

20. Dichiarazione del 15 maggio 1933.
Marchio di fabbrica n. 14555 per contraddistinguere filati di cotone, trasferito dalla ditta Successori di Faustino Ricci, Società in nome collettivo, a Pontedera, alla Società anonima Successori di Faustino Ricci).
(Atto di trasformazione di società del 12 giugno 1918, registrato il 17 giugno 1918 all'ufficio demaniale di Pontedera, n. 583, vol. 92, atti pubblici).

21. Dichiarazione del 15 maggio 1933.
Marchio di fabbrica n. 14555 per contraddistinguere filati di cotone, trasferito dalla Società anonima Successori di Faustino Ricci, a Pontedera, alla Società anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano.
(Atto di fusione di società del 29 giugno 1929, registrato il 1° luglio 1929 all'ufficio demaniale di Pisa, n. 5, vol. 166, atti pubblici).

---

22. Dichiarazione del 10 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 14555 per contraddistinguere filati di cotone, trasferito dalla Società anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società anonima Successori di Faustino Ricci, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

---

23. Dichiarazione del 12 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 14707 per contraddistinguere prodotti enologici (vini ed aceti) ed oleiferi, trasferito dalla Antica Casa Vinicola Toscana Cav. Adolfo Laborel-Melini, a Firenze, alla Società anonima Cantine Riunite Laborel-Melini-Buitoni, a Firenze.
(Atto di costituzione di società del 31 ottobre 1919, registrato il 6 novembre 1919 all'ufficio demaniale di Prato, n. 373, vol. 86, atti pubblici).

---

24. Dichiarazione del 12 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 14707 per contraddistinguere prodotti enologici (vini ed aceti) ed oleiferi, trascritto dalla Società Anonima Cantine Riunite Laborel-Melini-Buitoni, a Firenze, alla Società Anonima Cav. Adolfo Laborel-Melini, a Firenze.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 16 giugno 1922, registrato il 26 giugno 1922 all'ufficio demaniale di Pontassieve, n. 463, vol. 67, atti pubblici).

---

25. Dichiarazione del 12 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 14707 per contraddistinguere prodotti enologici (vini ed aceti) ed oleiferi, trasferito dalla Società anonima Cav. Adolfo Laborel-Melini, a Firenze, alla Società anonima Martini & Rossi, a Torino.
(Atto di vendita del 12 settembre 1933, registrato il 12 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2464, atti pubblici).

---

26. Dichiarazione del 12 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 14620 per contraddistinguere vini ed aceti, trasferito dall'Antica Casa Vinicola Toscana Cav. Adolfo Laborel-Melini, a Firenze, alla Società Anonima Cantine Riunite Laborel-Melini-Buitoni, a Firenze.
(Atto di costituzione di società del 31 ottobre 1919, registrato il 6 novembre 1919 all'ufficio demaniale di Prato, n. 373, vol. 86, atti pubblici).

---

27. Dichiarazione del 12 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 14620 per contraddistinguere vini ed aceti, trasferito dalla Società Anonima Cantine Riunite Laborel-Melini-Buitoni, a Firenze, alla Società Anonima Adolfo Laborel-Melini, a Firenze.
Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 16 giugno 1922, registrato il 26 giugno 1922 all'ufficio demaniale di Pontassieve, n. 463, vol. 67, atti pubblici.

---

28. Dichiarazione del 12 dicembre 1933.
Marchio di fabbrica n. 14620 per contraddistinguere vini ed aceti, trasferito dalla Società anonima Cav. Adolfo Laborel-Melini, a Firenze, alla Società anonima Martini & Rossi, a Torino.
(Atto di vendita del 12 settembre 1933, registrato il 12 settembre 1933, all'ufficio demaniale di Torino, n. 2464, atti pubblici).

---

29. Dichiarazione del 15 maggio 1933.
Marchio di fabbrica n. 28073 per contraddistinguere cotone per calze, trasferito dalla Società Anonima Successori di Faustino Ricci, a Pontedera, alla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano.
(Atto di fusione di società del 29 giugno 1929, registrato il 1° luglio 1929, all'ufficio demaniale di Pisa, n. 5, vol. 166, atti pubblici).

---

30. Dichiarazione del 10 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 28073 per contraddistinguere cotone per calze, trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

---

31. Dichiarazione del 30 ottobre 1933.
Marchio di fabbrica n. 28567 per contraddistinguere liquore medicinale, trasferito da Enrico Dalla Baratta, a Padova, a Rizzi Carlo di Leone, a Padova.
(Atto di cessione fatto a Padova il 1° settembre 1933, registrato il 2 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Padova, n. 1039, vol. 223, atti privati).

---

32 Dichiarazione del 28 marzo 1933.
Marchio di fabbrica n. 43992 per contraddistinguere filati, trasferito da Bernardino Casalis, a Torino, a Casalis Andrea, Casalis Carlo, Casalis Alessandra, Casalis Francesco ed alla loro tutrice ed usufruttuaria Muzio Maria, ved. Casalis, a Torino.
(Per successione come da atto notorio del 21 febbraio 1933, registrato il 22 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Chivasso, n. 719, atti pubblici).

---

33. Dichiarazione del 2 gennaio 1933.
Marchio di fabbrica n. 46507 per contraddistinguere prodotti e sottoprodotti del latte, trasferito dalla Compagnie du Lait Berna, Società Anonima, a Parigi, alla Società Generale delle Conserve Alimentari « Cirio » Società Anonima, a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 15 dicembre 1932, registrato il 28 dicembre 1932 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 8089, vol. 440, atti pubblici).

---

34. Dichiarazione del 2 gennaio 1933.
Marchio di fabbrica n. 46508 per contraddistinguere prodotti e sottoprodotti del latte, trasferito dalla Compagnie du Lait Berna Società Anonima, a Parigi, alla Società Generale delle Conserve Alimentari « Cirio » Società Anonima, a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 15 dicembre 1932, registrato il 28 dicembre 1932 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 8089, vol. 440, atti pubblici).

---

35. Dichiarazione del 2 gennaio 1933.
Marchio di fabbrica n. 46509 per contraddistinguere prodotti e sottoprodotti del latte, trasferito dalla Compagnie du Lait Berna Società Anonima, a Parigi, alla Società Generale delle Conserve Alimentari « Cirio » Società Anonima, a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 15 dicembre 1932, registrato il 28 dicembre 1932 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 8089, vol. 440, atti pubblici).

---

36. Dichiarazione del 2 gennaio 1933.
Marchio di fabbrica n. 46510 per contraddistinguere prodotti e sottoprodotti del latte, trasferito dalla Compagnie du Lait Berna, Società Anonima, a Parigi, alla Società Generale delle Conserve Alimentari « Cirio » Società Anonima, a Roma.
(Atto di cessione fatto a Napoli il 27 dicembre 1932, registrato il 28 dicembre 1932 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 8089, vol. 440, atti pubblici).

Roma, settembre 1934 - Anno XII

Il direttore: JANNONI.

(9854)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 28 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al sig. George K. Donald, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

(9891)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 214.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.57
Inghilterra (Sterlina)	57.25
Francia (Franco)	77.15
Svizzera (Franco)	381.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.91
Cecoslovacchia (Corona)	48.97
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.565
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.885
Olanda (Fiorino)	7.947
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.965
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.325
Id. 3,50 % (1902)	86.825
Id. 3 % lordo	66.175
Prestito Conversione 3,50 %	88.225
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.05
Id. id. id. 1940	106.30
Id. id. id. 1941	106.40
Id. id. id. 1943	101.775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

In applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 171 — Numero del certificato provvisorio: 2205 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Serra Alceste fu Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 172 — Numero del certificato provvisorio: 4263 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Comune di Terranova Pausania — Capitale: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 173 — Numero del certificato provvisorio: 5148 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Anguissola Giacinto fu Battista — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 174 — Numero del certificato provvisorio: 7183 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Turchetti Pietro — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 1653 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Pietrosanti Enrico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 177 — Numero del certificato provvisorio: 6557 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Podestà del comune di Romana — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 maggio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6760)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1100 — Data: 3 ottobre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Orso Livia fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21, consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 554 — Data: 29 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Piovano Matteo-Alberto di Giovanni Battista per conto di Perotto Catterina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 di proprietà, 1 di usufrutto — Rendita: L. 1000, consolidato 5 %.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9793)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 181.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 per cento n. 270215 per la rendita annua di L. 800, intestato ad Arienti Santina fu Attilio, minore sotto la patria potestà della madre Bernareggi Dina fu Santino ved. Arienti, domiciliata a Cuggiono (Milano).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6810)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	79310 251550 266604	60 100 — 160 —	Calì *Carmelo* fu Giuseppe, dom. a Mongiuffi Melia (Messina).	Calì *Calenio-Carmelo* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	157520	3500 —	Bronzino Giuseppe, *Maria, Cristina*, Arcangelo, Maddalena, Giovanni e Nicola fu Innocenzo, minore sotto la p. p. della madre Vignola Apollonia fu Arcangelo, vedova di Bronzino Innocenzo, dom. a Grassano (Potenza).	Bronzino Giuseppe, *Maria-Cristina*, Arcangelo ecc. ecc. come contro.
»	508925	325	Marangelli Adelina fu Costantino, moglie di Sannuzzi *Gaetano*, dom. a Melfi (Potenza) vincolata.	Marangelli Adelina fu Costantino, moglie di Sannuzzi *Innocenzo-Giuseppe-Gaetano*, domiciliato a Melfi (Potenza) vincolata.
3,50 %	521188	721 —	Marocco *Luigia* moglie di Papi Alfredo di Cesare, dom. a Torino, vincolata.	Marocco Luigia *di Giuseppina*, moglie ecc. come contro.
»	335748	70 —	Rizzi *Ennio* di Giuseppe, dom. a Cremona, ipotecata.	Rizzi *Enrico-Luigi-Ermenegildo* di Giuseppe, dom. a Cremona, ipotecata.
»	791674	87,50	Falzarano Renato fu Agostino, dom. ad Isernia (Campobasso).	Falzarano Renato fu Agostino, *minore sotto la tutela di Passarelli Giovanni*, dom. come contro.
»	791675	87,50	Falzarano Maria fu Agostino, *nubile*, dom. ad Isernia (Campobasso).	Falzarano Maria fu Agostino, minore ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	403230	275 —	*Innocenti* Ermellina fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Fabbri Maria fu Alfonso, ved. di *Innocenti* Alfredo, dom. a Grosseto	*Degl'Innocenti* Ermellina fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Fabbri Maria fu Alfonso, ved. di *Degl'Innocenti* Alfredo, domiciliato a Grosseto.
3,50 % » »	202458 235143 291392	35 — 143,50 70 —	Cavallari Teresa di *Saverio* nubile, domt. nella prima rendita a Siracusa e nelle altre due a Palermo	Cavallari Teresa di *Francesco-Saverio*, nubile, dom. come contro.
Buoni del Tesoro 1934 serie 6ª	1188 267	Cap. 25.000 — » 11.500 —	Sacchi Ada fu *Pietro-Sisto* detto Sisto, minore sotto la p. p della madre Barberini *Ida* di Francesco Il secondo buono è con usufrutto a Barberini *Ida* di Francesco.	Sacchi Ada fu *Sisto-Pietro*, minore sotto la p. p. della madre Barberini *Maria-Ida* di Francesco. Il secondo buono è con usufrutto a Barberini *Maria-Pia-Pierina detta Ida* di Francesco.
3,50 % »	410020 459068	840 — 560 —	Rossi *Virginia* fu Onorato, nubile, domt. a Torino.	Rossi *Maria-Giuseppa-Virginia* fu Onorato, nubile, domt. a Torino.
»	359583	490 —	Chiappe *Luigia-Teresa-Eugenia* fu Eugenio moglie di Luigi Arravanti fu Giovanni, domt. a Cogorno (Genova) vincolata.	Chiappe *Teresa-Maria-Luigia-Eugenia* fu Eugenio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	83966	300 —	*Gardi* Luisa fu Angelo, ved. di Coppola Francesco fu Antonio, domt. a New York.	*Galdi* Luisa fu Angelo, ved. ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	60234	140 —	Magno Luigi di Mercurio. I tre ultimi sono minori sotto la p. p. del padre, domt. a Campobasso; con usuf. vitalizio su tutte le rendite a De Capoa *Luisa* fu Carlo, domt. a Campobasso.	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a De Capoa *Maria-Luisa* fu Carlo, domt. a Campobasso.
»	60235	140 —	Magno Alessandro	
»	60236	140 —	Magno Manlio	
»	60237	140 —	Magno Pietro	
»	60238	145 —	Magno Elena	
3,50 %	644758	101,50	Del Giudice *Francesco-Walter* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Cutolo *Irene* fu Mario, ved. di Del Giudice Vincenzo, domt. a Napoli; con usufrutto vitalizio ad essa Cutolo *Irene*.	Del Giudice *Walter-Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Cutolo *Maria-Irene* fu Mario, ved. ecc. come contro; con usufrutto vitalizio ad essa Cutolo *Maria-Irene*.
»	760021	157,50	Figli nascituri di *Bonacci* Franco fu Vittore-Antonio, domt. a Borgosesia (Novara); con usufrutto vitalizio a *Bonacci* Franco fu Vittore-Antonio, domt. a Borgosesia.	Figli nascituri di *Bonaccio* Franco fu Vittore-Antonio *o Antonio-Vittore* domt come contro; con usufrutto vitalizio a *Bonaccio* Franco fu Vittore-Antonio *o Antonio-Vittore* domt. a Borgosesia.
Cons. 5 %	208707	810 —	Fazio Angelamaria di Francesco, moglie di *Cerce* Nicola-Maria, domt. a Toro (Campobasso). Vincolata.	Fazio Angelamaria di Francesco, moglie di *Cercio* Nicola-Maria, domt. a Toro (Campobasso). Vincolata
3,50 %	102673	14 —	*Bottaini* Enrico di Carlo, domt. a Milano.	*Bottasini* Enrico di Carlo, domt. a Milano.
»	608445	38,50	Ferraro *Biagio* fu Giuseppe, domt. a Nicastro (Catanzaro); con usufrutto vitalizio a Labanchi Cecilia fu Gaetano, ved. di Giovanni Di Lorenzo.	Ferraro *Biase* fu Giuseppe, domt. come contro; con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 settembre 1934 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9737)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.